

COMUNE DI USTICA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

*(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023
ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)*

n. 04 del 24 febbraio 2026

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva, definizione transattiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e liquidazione del credito della CIPREA Società Cooperativa

L'anno duemilaventisei il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 14,30, è presente in modalità telematica, ai sensi del Regolamento Comunale sulle riunioni a distanza adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/05/2022, il dott. Giovan Battista Montemaggiore in qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato, ai sensi dell'art. 252 del d. lgs. 267/2000, con d.P.R. del 10 luglio 2023.

È, altresì, presente in modalità telematica, ai sensi del citato Regolamento Comunale, il rag. Giacomo Lo Schiavo, Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- il Comune di Ustica, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14/04/2023, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Ustica, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18 luglio 2023 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione, dott. Giovan Battista Montemaggiore;
- il richiamato decreto di nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione è stato assunto al protocollo dell'Ente al n. 4287 del 19/07/2023;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 252, comma 4, del d. lgs. n° 267/2000 "L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
 - a) rilevazione della massa passiva;

- b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- c) liquidazione e pagamento della massa passiva.”;
- in ossequio alla disposizione contenuta nell’art. 254, comma 2, TUEL, con la delibera n. 1/2023 sono iniziate le attività propedeutiche alla complessa procedura di liquidazione del dissesto mediante affissione all'albo pretorio dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale;
- col suddetto avviso la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha invitato chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera, corredata di idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel piano di rilevazione;

Preso atto che:

- l’art. 254, comma 1, del TUEL dispone che l'Organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione di un piano di rilevazione dei debiti;
- l'art. 258, comma 1, del TUEL prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e di liquidazione dei debiti, disponendo che *“l’organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione”*.

Considerato che il comma 3 del richiamato art. 254 consente all' O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo ai creditori il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in ragione dell'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi ai compensi derivanti dai rapporti di lavoro subordinato con l'Ente che sono, comunque, liquidati per intero;

Vista la determinazione del Commissario Straordinario di Liquidazione n. 1 del 05/03/2024 avente ad oggetto “Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all’art. 258 del d. lgs. 267/2000”, nell'ambito della quale è stata provvisoriamente definita la massa passiva in 2.414.965,41, oltre interessi eventualmente maturati;

Preso atto della deliberazione della giunta municipale n. 27 del 29/03/2024 con la quale il Comune ha deciso di aderire alla proposta dell'OSL in merito alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000, impegnandosi a mettere a disposizione della gestione liquidatoria le risorse necessarie alla completa estinzione dei crediti che saranno ammessi e trattati nell'ambito della procedura semplificata di liquidazione nel rispetto del principio della *"par condicio creditorum"*;

Richiamata la seguente disciplina dell'art. 258 del TUEL, in ordine alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso:

- comma 2 – “... l'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4”;
- comma 3 - “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra

pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;

- comma 4 - “L’organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;
- comma 7 - “... È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.”;

Atteso che ai sensi dell'art. 254, comma 7, del d. lgs. n° 267/2000 “L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.”;

Dato atto che la massa passiva è quella definita ai sensi dell'art. 254, comma 3, del Tuel e che ad essa si farà fronte con la massa attiva, definita dall'art. 255 del Tuel, anche sulla scorta degli impegni assunti dall'Amministrazione comunale con la sopra richiamata deliberazione di giunta municipale n. 27 del 29/03/2024;

Richiamati:

- l'art. 255, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, che nell'ambito delle gestioni liquidatorie prevede che “Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.”;
- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, secondo cui:
- “1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
- 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.”;
- la deliberazione n° 31/SEZAUT/2015/INPR della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie e la successiva deliberazione n. 17/2023;
- l'atto di orientamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità del Ministero dell'Interno, ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario, del 26/10/2018;

Atteso che dalla superiore ricostruzione normativa e giurisprudenziale emerge che la gestione vincolata, con posizioni finanziarie in perfetto equilibrio, dovrà essere attuata “distintamente” dalla

ordinaria gestione dissesuale, trovando la sua naturale origine nelle partite rilevate in bilancio le cui risorse a copertura devono risultare presenti nella cassa vincolata e che anche le gestioni vincolate non escludono l'insorgenza di debiti fuori bilancio e, di conseguenza, ove ciò accada per effetto di una devianza dai canoni di corretta programmazione e gestione delle entrate e delle relative spese, si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 254 del d.lgs. n° 267/2000 rubricato "Rilevazione della massa passiva", con la conseguenza che le partite:

- non risultano esentati dal principio di concorsualità;
- concorrono, con la generalità dei creditori e nel rispetto dei criteri previsti, alla soddisfazione della pretesa sui beni rilevati e registrati nella massa attiva;
- devono essere inclusi tra i debiti fuori bilancio afferenti alle gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa passiva ex art. 254, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000;
- dovranno essere registrate in contabilità separate rispetto alla generalità delle posizioni debitorie riconducibili alla gestione dissesuale;

Rilevato, per quanto sopra, che:

- le posizioni debitorie direttamente collegate ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata con risorse finanziarie disponibili e sufficienti, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio, pur se concorrenti alla determinazione della massa passiva, devono essere gestiti in deroga agli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione -anche non in via transattiva- non impegna la parte "libera" delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto neutrale/ininfluente rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti;
- le posizioni debitorie direttamente collegate ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata con risorse finanziarie disponibili non sufficienti e pertanto in disavanzo, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio, devono essere gestiti secondo gli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione - anche in via transattiva – impegna la parte "libera" delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando, pertanto, non neutrale rispetto le posizione giuridiche soggettive dei creditori concorrenti;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'interno - Finanza Locale n. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2 testualmente recita: "la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero;

Dato atto che la massa passiva accertata è quella definita ai sensi dell'art. 254 co. 3 del T.U.E.L. e che ad essa si farà fronte con la massa attiva definita dall'art. 255 del T.U.E.L.;

Considerato che il Commissario Straordinario di Liquidazione con determinazione n. 4 del 15 maggio 2024 ha approvato i criteri per la transazione dei debiti.

Vista:

- l'istanza di insinuazione alla massa passiva di € 9.387,42 presentata dal sig. Vittorio Arnò, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della CIPREA Società Cooperativa, assunta al protocollo dell'Ente al n. 4696 del 05/08/2023, per spese legali consequenziali a n. 2 ordinanze e n.1 sentenza rese nel 2021 dalla sezione 3^a del TAR Sicilia Palermo in esito al ricorso 365/2021;
- la nota del Commissario Straordinario di Liquidazione del 27/05/2024 e successivi solleciti, con i quali, ai sensi dell'art. 254, c. 4, d.lgs. 267/2000, è stata richiesto ai responsabili dei servizi competenti di:
 - riscontrare l'esistenza della situazione debitoria alla luce della documentazione agli atti dell'Ufficio;

- attestare che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;
- attestare che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
- attestare che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 267 del 15/01/2026, il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali ha attestato la fondatezza e la consistenza del credito vantato dalla CIPREA Società Cooperativa nella misura di € 7.587,42, anziché ad € 9.387,42 come da istanza assunta al prot. n. 4696 del 05/08/2023;
- la differenza di € 1.800,00, relativa al rimborso del contributo unificato previsto nella sentenza TARS Palermo sez. III n. 2960/2021 del 2.11.2021, non poteva essere ammessa, perché non supportata da idonea documentazione comprovante il versamento;
- con la medesima nota il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali ha attestato, altresì, che non è stato adottato alcun atto di impegno al fine di soddisfare la suddetta pretesa economica;
- con nota del 16/01/2026 questo OSL ha chiesto alla CIPREA Società Cooperativa di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- con PEC del 22/01/2026, la CIPREA Società Cooperativa ha riscontrato la suddetta nota, producendo:
 - quietanza del contributo unificato;
 - attestazione ufficiale rilasciata dal TAR Sicilia – Palermo in data 22/01/2026, che certifica quanto segue: “sul ricorso RG n. 365/2021 [...] è stato pagato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 1.800 (euro milleottocento/00).”
- con nota prot. n. 481/2026 del 27/01/2026 il Commissario Straordinario di Liquidazione, sulla base delle priorità previste dalla normativa vigente, dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e dell'anzianità dei debiti d'ufficio, ha definitivamente proposto, in via transattiva e non negoziabile, al creditore del Comune di Ustica, CIPREA Società Cooperativa, il pronto pagamento dell'importo complessivo di € 5.632,45, pari al 60% del credito vantato, a saldo e stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa, presente e futura, a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Ustica, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito a qualsiasi titolo vantato;
- con PEC del 12/02/2026, il sig. Vittorio Arnò ha comunicato l'accettazione della proposta transattiva formulata nei confronti della CIPREA Società Cooperativa, allegando la relativa dichiarazione di accettazione dallo stesso sottoscritta, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della suddetta;

Ritenuto

- di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento del credito vantato dalla CIPREA Società Cooperativa nella misura di € 5.632,45, pari al 60% del credito vantato, a saldo e stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa, presente e futura, a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Ustica, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito a qualsiasi titolo vantato;

DETERMINA

- di ammettere alla massa passiva il credito vantato dalla CIPREA Società Cooperativa così come specificato in premessa;
- di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000;

- di provvedere alla liquidazione e al pagamento del credito vantato dalla CIPREA Società Cooperativa nella misura di € 5.632,45, pari al 60% del credito vantato, a saldo e stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa, presente e futura, a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Ustica, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito a qualsiasi titolo vantato;
- di trasferire la somma sopra determinata all'Amministrazione ordinaria affinché questa provveda al relativo pagamento entro il termine stabilito dall'art. 258, c. 3, del TUEL, con obbligo di effettuare le verifiche di legge nonché di procedere alle ritenute fiscali ed ai relativi versamenti nei termini previsti;
- di dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente di inviare copia del presente atto alla Procura regionale della Corte dei conti così come previsto dall'art. 23, c. 5, della legge n. 289/2002;
- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, e di disporre che la stessa sia pubblicata, a cura dell'Ufficio Segreteria Generale del Comune, all'Albo pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione del sito web istituzionale dedicato a tutti gli atti e avvisi dell'OSL e trasmessa a cura dello stesso Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente a:
 - Sindaco del Comune di Ustica;
 - Responsabile del servizio finanziario del Comune di Ustica;
 - Revisore dei conti del Comune di Ustica.

Ustica, 24 febbraio 2026

Il Segretario verbalizzante
Rag. Giacomo Lo Schiavo

Il Commissario Straordinario di
Liquidazione
Dott. Giovan Battista Montemaggiore

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.bcerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, del d.lgs. n. 267/2000.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.cerdab.pa.it, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia
